

**ORARI DI CANCELLERIA**

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

## **ORDINANZA MUNICIPALE riguardante il rimborso per il servizio di Telesoccorso da parte del Municipio di Lumino**

### **Il Municipio di Lumino**

**visti:**

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;

**decreta:****Art. 1. Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le disposizioni concernenti il sussidio alla popolazione del Comune di Lumino per il dispositivo relativo al servizio di Telesoccorso promosso dall'Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) in collaborazione con la Croce Verde di Bellinzona.

**Art. 2. Definizioni**

Il servizio di Telesoccorso è un sistema di allarme che consente alle persone sole o con particolari bisogni, di condurre con maggior sicurezza una vita autonoma a casa, sapendo di poter contare in caso di emergenza su un aiuto professionale e tempestivo in ogni momento della giornata. Il servizio, in diretto contatto con la Centrale d'allarme 144, è indicato per chiedere aiuto immediato in caso di malessere, caduta, piccolo incidente.

**Art. 3. Aveni diritto - requisiti**

Il sussidio è erogato esclusivamente se ottemperati i seguenti cumulativi requisiti:

- l'avente diritto è al beneficio delle prestazioni di vecchiaia e superstiti (AVS);
- l'avente diritto è al beneficio delle prestazioni complementari in ossequio alla Legge federale sulle prestazioni complementari;
- l'avente diritto attesta tramite ricevuta/fattura il pagamento dell'acquisto del dispositivo di Telesoccorso.

**Art. 4. Ammontare del contributo**

<sup>1</sup> Ottemperati i requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare del sussidio è stabilito nella misura del 50% del costo di installazione del dispositivo per il servizio di Telesoccorso per un totale massimo di CHF 100.- a persona.

<sup>2</sup> L'ammontare totale del fondo annuale a disposizione del Comune è stabilito dal Municipio con il preventivo annuale.

**Art. 5. Rimedi di diritto**

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'unità amministrativa è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

**Art. 6. Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2023.



## MUNICIPIO DI LUMINO

[www.lumino.ch](http://www.lumino.ch)

Casella postale

Telefono

Fax

Ccp

[info@lumino.ch](mailto:info@lumino.ch)

24

091 829 12 64

091 829 30 27

65-549-8



### ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì

da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00 e

dalle 15.00 alle 17.00

**Per il Municipio di Lumino:**

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righetti



Adottata con risoluzione municipale no. 29847 del 15 maggio 2023.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 23 maggio 2023 al 21 giugno 2023.